

Regolamento per la realizzazione di iniziative di stabilizzazione di cui all'art.1, comma 558, L.n.296/2006 ed all'art.3, commi 90 e 94, L. n.244/2007.

Sommario

Art.1 Oggetto e finalità delle disposizioni regolamentari.

Art.2 Fonti giuridiche di riferimento.

Art.3 Requisiti soggettivi per la partecipazione.

Art.4 Specificazione dei requisiti soggettivi.

Art.5 Requisito oggettivo. Individuazione dei posti riservati.

Art.6 Modalità di copertura dei posti riservati.

Art.7 Accesso alle procedure riservate: criteri di verifica dei requisiti.

Art.8 Svolgimento delle procedure selettive riservate.

Art.9 Procedure di stabilizzazione riservate al personale del settore educativo e del settore sociale.

Art.10 Procedure di stabilizzazione riservate al personale già utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa .

Art.11 Avvalimento del personale che ha maturato il diritto alla stabilizzazione e si trova in attesa della medesima.

Allegato A) : Quadro sinottico esemplificativo dei requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

1. Requisiti di cui all'art.1, comma 558, L. n.296/2006.
2. Requisiti previsti dall'art.3, commi 90 e 94 lett.a), L. n.244/2007.
3. Requisiti previsti dall'art.3, comma 94, lett. b), L. n.244/2007.
4. Requisito di cui all'art.1, comma 559, L. n.296/2006.

Regolamento per la realizzazione di iniziative di stabilizzazione di cui all'art.1, comma 558, L.n.296/2006 ed all'art.3, commi 90 e 94, L. n.244/2007.

Art.1

Oggetto e finalità delle disposizioni regolamentari.

La presente disciplina, riguardante la partecipazione alle iniziative di stabilizzazione del personale che risulta in possesso dei previsti requisiti, costituisce regolazione speciale in materia di procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro con rapporto a tempo indeterminato presso l'amministrazione pubblica locale ai sensi dell'art.89, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n.267/2000 e pertanto - sulla base di quanto previsto dall'art.35 del D.Lgs. n.165/2001 ed in aderenza ai principi dallo stesso decreto indicati - si colloca nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente in materia di reclutamento.

Alla luce delle vigenti disposizioni è demandata all'Amministrazione la facoltà di procedere ad iniziative di stabilizzazione del personale precario in possesso dei richiesti requisiti.

L'esercizio di tale prerogativa si attua, nel contesto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, mediante apposito piano di stabilizzazione ed è esclusivamente finalizzato a soddisfare l'effettivo fabbisogno dotazionale in ragione delle esigenze organizzative e nei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità interno.

Art.2

Fonti giuridiche di riferimento.

Con riferimento alle iniziative di stabilizzazione del personale precario le seguenti norme costituiscono fonti giuridiche del presente Regolamento:

- art.1, comma 558, L. n. 296/2006;
- art.3, commi 90, 94 e 91, 92, L. n.244/2007;
- art.1, comma 559, L. n. 296/2006;

Art.3

Requisiti soggettivi per la partecipazione.

Alla luce della previsione di cui all'art.1, comma 558, L. n. 296/2006, il Comune di Piacenza può procedere – nei limiti dei posti disponibili in organico – alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che ha in corso o che ha avuto un rapporto di lavoro subordinato con l'ente e che risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato – alla data dell'1.1.2007 - da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio anteriore alla data dell'1.1.2007;

- personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato – alla data dell’1.1.2007 - da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati a partire dall’inizio del quinquennio anteriore alla data dell’1.1.2007, che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006;
- personale non dirigenziale che sia stato in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell’1.1.2007.

Alla luce delle previsioni di cui all’art.3, commi 90, 94 e 91, L. n.244/2007, il Comune di Piacenza può altresì procedere – nei limiti dei posti disponibili in organico – alla stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale che risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato - alla data dell’ 1.1.2008 - da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati a partire dall’inizio del quinquennio anteriore alla data dell’1.1.2008, che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.9.2007;
- personale non dirigenziale che sia stato in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell’1.1.2008, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.9.2007 e che non sia già stato ricompreso nella procedura di stabilizzazione avviata ai sensi dell’art.1, comma 558, L. n. 296/2006;
- personale utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data dell’1.1.2008 e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, essendo comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione il personale di diretta partecipazione degli organi politici di cui all’art.1, comma 2, D.Lgs. n.165/ 2001.

Ai fini della stabilizzazione del personale in possesso dei suddetti requisiti è previsto che lo stesso sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.

Alla stabilizzazione del personale che – pur in possesso dei requisiti di servizio – risultasse assunto a tempo determinato mediante procedure diverse da quelle appena sopra indicate ovvero risultasse incaricato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si potrà provvedere previo espletamento di prove selettive.

La schematica esemplificazione dei requisiti di accesso, riferita alle fonti giuridiche dei medesimi, viene riportata nel quadro sinottico, allegato A), parte integrante del presente Regolamento.

Art.4

Specificazione dei requisiti soggettivi.

Il possesso dei requisiti d’accesso alle iniziative di stabilizzazione è verificato alla luce delle seguenti condizioni:

1. ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'art.1, comma 558, L. n.296/2006 è considerato **personale non dirigenziale in servizio** a tempo determinato al quale può essere applicata la normativa disciplinata col presente Regolamento quello che, in base al contratto individuale di lavoro, si trova alle dipendenze dal Comune di Piacenza alla data dell'1.1.2007 ed inoltre risulti in possesso del previsto requisito di anzianità o lo maturi in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006;
2. ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'art.3, commi 90 e 94, L. n.244/2007 è pure considerato **personale non dirigenziale in servizio** a tempo determinato riservatario delle procedure di stabilizzazione quello che, in base al contratto individuale di lavoro, si trova alle dipendenze dal Comune di Piacenza alla data dell'1.1.2008 ed inoltre maturi il previsto requisito di anzianità in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.9.2007;
3. ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'art.1, comma 558, L. n.296/2006 è considerato **personale non dirigenziale che sia stato in servizio** a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell'1.1.2007, al quale può essere applicata la normativa disciplinata col presente Regolamento quello che risulti tale, alla data dell'1.1.2007, in base ai contratti individuali di lavoro stipulati ed inoltre risulti in possesso del previsto requisito di anzianità maturato alle dipendenze dal
Comune di Piacenza;
4. ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'art.3, commi 90 e 94, L. n.244/2007 è altresì considerato **personale non dirigenziale che sia stato in servizio** a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell'1.1.2008 riservatario delle procedure di stabilizzazione quello che - non essendo ricompreso nelle procedure di stabilizzazione avviate ai sensi dell'art.1, comma 558, L. n. 296/2006 - risulti tale, alla data dell'1.1.2008, in base ai contratti individuali di lavoro stipulati anteriormente alla data del 28.9.2007 ed inoltre risulti in possesso del previsto requisito di anzianità maturato alle dipendenze dal Comune di Piacenza;
5. ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'art.1, comma 558, L. n.296/2006, decorre dalla data dell'1.1.2002 il computo dei tre anni, anche non continuativi, previsti quale requisito d'accesso per il personale non dirigenziale che – alla data dell'1.1.2007 - presta servizio a tempo determinato o risulti averlo in precedenza prestato.
Pertanto – in forza del principio generale che definisce il quinquennio anteriore la data dell'1.1.2007 quale arco temporale massimo all'interno del quale deve essere maturato il requisito dei tre anni - non verranno considerati periodi di servizio precedenti la data dell'1.1.2002, neppure se riguardanti servizio continuativo posto a cavallo della data
suddetta;
6. ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'art.3, commi 90 e 94 lett.a), L. n.244/2007, decorre dalla data dell'1.1.2003 il computo dei tre anni, anche non continuativi, previsti quale requisito d'accesso per il personale non dirigenziale che – alla data dell'1.1.2008 - presta servizio a tempo determinato o risulti averlo in precedenza prestato.
Pertanto non verranno considerati periodi di servizio precedenti la data dell'1.1.2003, neppure se riguardanti servizio continuativo posto a cavallo della data suddetta;

7. il richiesto periodo di tre anni, anche non continuativo, origina – in ragione dei sottoscritti contratti individuali - da uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato, di natura subordinata, intercorsi esclusivamente con il Comune di Piacenza che, sommati tra loro e comunque rapportati a servizio a tempo pieno, determinano una durata complessiva di almeno 36 mesi compiuti, convenzionalmente valutati di 30 giorni ciascuno. L'intero periodo complessivo, pertanto, deve essere pari o superiore a 1080 giorni di servizio a tempo pieno;
8. nel caso del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data dell' 1.1.2008 di cui alla lett.b), comma 94, art.3, L. n. 244/2007, il richiesto periodo di tre anni, anche non continuativo, origina – in ragione dei sottoscritti contratti - da uno o più incarichi intercorsi esclusivamente con il Comune di Piacenza nel periodo dal 27.9.2002 al 27.9.2007 che, sommati tra loro e comunque dichiarati significativi per contenuto dell'attività affidata e per impegno richiesto, determinano una durata complessiva di almeno 36 mesi compiuti, convenzionalmente valutati di 30 giorni ciascuno. L'intero periodo di durata contrattuale complessivo, pertanto, deve essere pari o superiore a 1080 giorni. La dichiarazione di significatività concernente contenuto dell'attività e impegno richiesto compete al Direttore Generale sentito il parere del dirigente della struttura interessata;
9. in applicazione di quanto previsto dall'art.1, comma 558, L. n.296/2006 con riferimento al caso del personale in servizio a tempo determinato che consegua il requisito dei tre anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006, si osservano i seguenti criteri:
 - a. il computo del servizio decorre comunque dalla data dell' 1.1.2002 quale possibile primo giorno utile da calcolare;
 - b. per data di stipulazione del contratto si intende quella relativa al momento della sottoscrizione del medesimo e non quella riferita all'avvio dell'attività;
 - c. limitatamente al periodo dal 29.9.2006 al 31 12 2006 è ammessa la proroga del contratto intervenuta in conformità con le prescrizioni di cui all'art.4, D.Lgs. n.368 del 6.9.2001. Possono pertanto essere conteggiati i periodi lavorativi frutto di tale proroga. Non è ammessa la proroga intervenuta, seppur regolarmente, oltre la data dell' 1.1.2007 e pertanto non possono essere considerati gli effetti della medesima;
 - d. nel suddetto periodo è ammesso il rinnovo del contratto alla sola condizione che lo stesso sia intervenuto, senza dar luogo ad interruzione della prestazione lavorativa ed entro il termine del 31.12.2006, per effetto di incremento orario della medesima prestazione in seguito all'applicazione dell'art.16 della L. 28.2.1987, n.56 e ss. mm., mantenuto in vigore dall'art.8 del D.Lgs. 19.12.2002, n.297;
 - e. in nessun altro caso differente da quello soprarichiamato produce effetto il rinnovo del contratto intervenuto - seppur nei termini di cui all'art.5, D.Lgs. n.368 del 6.9.2001 - a partire dal 29.9.2006;
 - f. l'eventuale assunzione per stabilizzazione di personale che consegua il requisito dei tre anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006 potrà decorrere solamente dal giorno successivo alla data di effettiva maturazione del requisito. Fino a tale momento è assicurata la conservazione del posto a favore dei riservatari che, in esito ai procedimenti di copertura, avessero acquisito il diritto all'assunzione;

10. in applicazione di quanto previsto dall'art.3, commi 90 e 94, lett.a), L. n.244/2007 con riferimento al caso del personale in servizio a tempo determinato che consegua il requisito dei tre anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.9.2007, si osservano i seguenti criteri:
- a. il computo del servizio decorre comunque dalla data dell'1.1.2003 quale possibile primo giorno utile da calcolare;
 - b. per data di stipulazione del contratto si intende quella relativa al momento della sottoscrizione del medesimo e non quella riferita all'avvio dell'attività;
 - c. trattandosi di norma che riveste carattere di integrazione a completamento di precedente disposizione (art.1, comma 558, L. n.296/2006) in nessun caso produce effetto la proroga od il rinnovo contrattuale intervenuti a partire dal 28.9.2007;
 - d. l'eventuale assunzione per stabilizzazione di personale che consegua il requisito dei tre anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.9.2007 potrà decorrere solamente dal giorno successivo alla data di effettiva maturazione del requisito. Fino a tale momento è assicurata la conservazione del posto a favore dei riservatari che, in esito ai procedimenti di copertura, avessero acquisito il diritto all'assunzione;
11. per quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, espressione impiegata dal comma 558 della Legge n.296/2006, si deve intendere il periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2006;
12. al fine dell'applicazione dell'art.3, commi 90 e 94, lett. a), L. n.244/2007, il quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge corrisponde al periodo dall'1.1.2003 al 31.12.2007;
13. in applicazione di quanto previsto dall'art.1, comma 559, della L. n.296/2006, può essere inquadrato a domanda presso il Comune di Piacenza, nel limite della dotazione organica vigente all'1.1.2007, il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n.410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006.

Art.5

Requisito oggettivo. Individuazione dei posti riservati.

Le procedure di stabilizzazione potranno essere avviate in ragione dei posti vacanti di dotazione organica, e relative caratteristiche di classificazione, appositamente individuati nell'apposito piano contenuto nel programma triennale del fabbisogno di personale e secondo la temporalità nel medesimo piano indicata.

Le iniziative di stabilizzazione si svolgono secondo un arco di tempo pluriennale definito dal programma del fabbisogno di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il piano di stabilizzazione di cui all'art.3, comma 94, L. n.244/2007, incluso nel programma triennale del fabbisogno di personale può interessare un'estensione temporale superiore al triennio.

Art.6

Modalità di copertura dei posti riservati.

La copertura dei posti destinati alla stabilizzazione avviene, per ogni categoria e per ogni singolo profilo professionale interessato, secondo le seguenti generali modalità e criteri:

- quando sia certo che il numero dei riservatari sia pari o inferiore a quello dei posti da ricoprire:
 - è possibile procedere alla stabilizzazione senza sottoporre i riservatari ad ulteriori prove selettive se i riservatari sono stati assunti a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge;
 - in caso contrario si procede obbligatoriamente previo espletamento di prove concorsuali riservate. In tal caso la stabilizzazione potrà aver luogo esclusivamente in seguito al superamento delle medesime;
 - in ogni caso verranno sottoposti a prova selettiva di natura concorsuale i riservatari che già in passato non avessero superato prova concorsuale;
 - l'Amministrazione comunale può comunque stabilire di sottoporre i riservatari ad apposite prove, anche non comparative, allo scopo di valutare il grado di rispondenza della professionalità dai medesimi posseduta alle caratteristiche dei posti da ricoprire;

- quando si debba ritenere che il numero dei riservatari sia superiore a quello dei posti da ricoprire:
 - è comunque previsto il ricorso a prova selettiva;
 - in esito alla prova viene formulata apposita graduatoria la quale assume validità per future assunzioni solo ai fini della copertura dei posti, di medesima categoria e profilo, individuati dal piano di stabilizzazione incluso nel programma occupazionale adottato.

Art.7

Accesso alle procedure riservate: criteri di verifica dei requisiti.

Ai fini del riconoscimento della qualità di riservatario risulta indispensabile:

- avere in corso alla data dell'1.1.2007 o aver avuto in precedenza, ovvero avere in corso alla data dell'1.1.2008 o aver avuto in precedenza, un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Piacenza e trovarsi in una delle condizioni indicate dal precedente articolo 4;
- esser stato utilizzato presso il Comune di Piacenza con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data dell'1.1.2008 e trovarsi nelle condizioni indicate al precedente articolo 4, punto 8.

In nessun caso verranno considerati periodi di lavoro a tempo determinato svolto alle dipendenze di altri enti.

Il periodo di servizio richiesto deve risultare interamente prestato presso il Comune di Piacenza nella identica categoria e profilo professionale previsto dal piano occupazionale per il posto messo a selezione riservata in modo tale da assicurare la diretta corrispondenza tra la categoria ed il profilo professionale rivestito dal lavoratore nel corso di tutto il servizio riconosciuto e la categoria ed il profilo caratterizzanti il posto vacante. E' esclusa la stabilizzazione in profili differenti della medesima categoria o in posti di categoria inferiore.

Il servizio eventualmente prestato a tempo parziale verrà proporzionalmente trasformato in servizio a tempo pieno e come tale conteggiato.

Il computo del servizio prestato, da ritenersi utile ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione, risultante dai contratti individuali di lavoro, riguarderà l'attività prestata nella sua accezione giuridica e pertanto comprenderà anche le assenze dal lavoro solo se computabili come servizio prestato in applicazione di istituti contrattuali, regolamentari o legislativi.

Non rientrano tra i riservatari delle procedure di stabilizzazione: i dipendenti delle ditte o cooperative affidatarie di servizi o concessionarie di funzioni; i titolari di contratto di co.co.pro.; i titolari di incarico professionale; il personale reclutato mediante contratto di somministrazione; il personale di cui all'art.90 del TUEL 18 agosto 2000, n.267; i dirigenti ivi compresi gli incaricati a contratto ex art.110 del TUEL 18 agosto 2000, n.267; i dipendenti che, in toto od in parte, abbiano maturato i requisiti alle dipendenze di altri enti locali.

In nessun caso verranno considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa posti in essere con altri enti.

Art.8

Svolgimento delle procedure selettive riservate.

In esecuzione del programma del fabbisogno triennale, che prevede i posti destinati alla stabilizzazione ed identifica le modalità per la loro copertura, l'Amministrazione emana tanti appositi avvisi di selezione riservata quanti sono i profili professionali interessati e da ricoprire.

Il personale interessato è tenuto ad inoltrare apposita domanda di partecipazione alle procedure riservate di stabilizzazione entro il termine stabilito da ciascun avviso. L'avviso verrà predisposto in conformità ai criteri disciplinati dal presente Regolamento.

Le selezioni riservate, effettuate per prove, si svolgeranno:

- mediante una prova pratica ed un colloquio, per gli appartenenti alle categorie dalla A alla B3;
- mediante una prova scritta ed una prova orale per le restanti categorie (dalla C ed oltre);

La commissione potrà disporre:

- in caso di prova riservata al personale di categoria A, B1 e B3: fino a 30 punti per la valutazione della prova pratica e fino a 30 punti per la valutazione del colloquio. Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nella prova pratica un punteggio non inferiore a 21/30. ;
- nei restanti casi: fino a 30 punti per la valutazione di ciascuna prova. Verranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.

Art.9

Procedure di stabilizzazione riservate al personale del settore educativo e del settore sociale.

Le procedure di stabilizzazione riservate al personale del settore educativo e sociale, da attuarsi mediante selezioni per titoli e prova, verranno espletate in ragione del numero dei posti individuati dal piano di stabilizzazione incluso nel programma triennale del fabbisogno di personale.

A tali iniziative di stabilizzazione si applicano i criteri generali previsti dal presente Regolamento tenuto conto delle specifiche indicazioni che seguono.

Per ciascuno dei profili professionali interessati si darà luogo ad un'unica selezione riguardante l'insieme dei posti previsti dal piano di stabilizzazione e riferiti ai vari anni di articolazione del medesimo. Tali selezioni concluderanno, per ogni profilo interessato, in un'unica graduatoria.

A tale fine verranno predisposti appositi bandi di selezione distinti per ciascun profilo professionale interessato.

Le conseguenti assunzioni verranno effettuate, anno per anno ed attingendo dall'unica graduatoria, sulla base del numero di posti individuati dal piano di stabilizzazione, fatti salvi i casi di cui al precedente articolo 4, punto 9, lett.f) e punto 10, lett.d).

Le selezioni verranno svolte per titoli e prova essendo riservato ai titoli il 50% del punteggio complessivo assegnabile.

Costituirà titolo esclusivamente il servizio precedentemente prestato presso il Comune di Piacenza in categoria e profilo professionale pari a quello dei posti messi a selezione riservata, considerato utile ai fini dell'ammissione.

La prova consisterà:

- in una prova orale, per la selezione riservata agli educatori o agli operatori sociali;
- in una prova pratica, per i profili di cuoco e capo-cuoco.

Art.10

Procedure di stabilizzazione riservate al personale già utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa .

La stabilizzazione del personale già utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in possesso dei requisiti potrà avvenire, mediante selezioni riservate per titoli e prova, con impiego di posti vacanti in dotazione organica di categoria e profilo professionale considerati corrispondenti a quelli dell'attività compiuta anche alla luce delle prestazioni già contrattualmente richieste a tali lavoratori.

Costituirà titolo esclusivamente il periodo di utilizzo in qualità di collaboratore coordinato e continuativo contrattualmente reso a favore del Comune di Piacenza, corrispondente alla categoria ed al profilo professionale dei posti messi a selezione riservata, considerato utile ai fini dell'ammissione.

Ai fini dell'individuazione delle prove d'esame e dei punteggi riservati ai titoli si applica quanto previsto dal precedente articolo 9 nel caso in cui la stabilizzazione prevista dal presente articolo dovesse riguardare personale del settore educativo o del settore sociale.

Art.11

Avvalimento del personale che ha maturato il diritto alla stabilizzazione e si trova in attesa della medesima.

L'Amministrazione Comunale continua ad avvalersi del personale che, a conclusione dei relativi adempimenti, ha maturato il diritto alla stabilizzazione e si trova in attesa della stessa in base agli scaglioni stabiliti dal piano di stabilizzazione.

Nel caso in cui detto personale sia impiegato presso i servizi educativi e sociali conserva il diritto ad essere assunto a tempo determinato, nelle more della stabilizzazione e fino al compimento della medesima, per tutti i successivi anni scolastici o periodi annui di svolgimento dei servizi sociali.

Il bando di selezione riservata riguardante il personale impiegato presso i servizi educativi potrà prevedere che la formale ammissione alla selezione operata dalla Commissione, trasmessa al Servizio Personale per estratto verbale unitamente all'indicazione del servizio utile prestato da ciascun candidato, produca effetti quale ricognizione del possesso dei requisiti ai soli fini del trattenimento in servizio, a tempo determinato, del personale riservatario già in servizio nei precedenti anni scolastici.

Tale ultima previsione riguardante il bando di selezione riservata opera transitoriamente a valere per il solo anno scolastico 2008-2009 ed esclusivamente nel caso in cui le procedure selettive di stabilizzazione non dovessero concludersi in tempi tali da consentire, ai fini dell'avvio dell'anno scolastico indicato, l'impiego delle graduatorie che ne derivano.

In tal caso l'entità del personale trattenuto in servizio a tempo determinato, secondo un ordine che terrà conto del maggior servizio prestato, sarà compatibile con le esigenze occupazionali dell'Ente.

La durata dell'eventuale trattenimento in servizio a tempo determinato non potrà superare la data di assunzione a tempo indeterminato del personale che, a conclusione delle procedure selettive, verrà stabilizzato, assicurando comunque la maggior durata di trattenimento in servizio ai riservatari risultati in possesso della maggiore anzianità di servizio.

In ogni caso la suddetta ricognizione non assume validità alcuna ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato essendo l'assunzione esclusivamente dipendente dal superamento della selezione riservata ed attuata in conformità agli scaglionamenti previsti dal piano di stabilizzazione.

Allegato A) : Quadro sinottico esemplificativo dei requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

1. Requisiti di cui all'art.1, comma 558, L. n.296/2006.

Tipologia del personale	Indicazione requisiti	Ulteriori condizioni	Possibile decorrenza stabilizzazione
personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data dell' 1.1.2007.	tre anni, almeno 1080 giorni di servizio a tempo pieno, anche non continuativi, maturati, nel periodo dall'1.1.2002 al 31.12.2006, presso il Comune di Piacenza.	assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.	dalla sottoscrizione del contratto individuale successiva alla nomina.
	tre anni, almeno 1080 giorni di servizio a tempo pieno, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.2006 a decorrere dalla data dell' 1.1.2002, presso il Comune di Piacenza.*	assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.	dalla sottoscrizione del contratto individuale successiva alla nomina e comunque non prima della effettiva maturazione del requisito.
personale non dirigenziale che, precedentemente alla data dell' 1.1.2007, sia stato in servizio a tempo determinato.	tre anni, almeno 1080 giorni di servizio a tempo pieno, anche non continuativi, maturati nel quinquennio dall'1.1.2002 al 31.12.2006, presso il Comune di Piacenza.	assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.	dalla sottoscrizione del contratto individuale successiva alla nomina.

*E' ammessa la regolare proroga nel periodo dal 29.9.2006 al 31.12.2006. Viene computato il periodo di servizio intercorrente tra la data dell' 1.1.2007 e la data di cessazione, a qualunque titolo, del contratto.

Nel suddetto periodo è ammesso il rinnovo del contratto alla sola condizione che lo stesso si verifichi, senza dar luogo ad interruzione della prestazione lavorativa ed entro il termine del 31.12.2006, per effetto di incremento orario della medesima prestazione in seguito all'applicazione dell'art.16 della L. 28.2.1987, n.56 e ss. mm., mantenuto in vigore dall'art.8 del D.Lgs. 19.12.2002, n.297.

In nessun altro caso è ammesso il rinnovo contrattuale a partire dal 29.9.2006.

2. Requisiti previsti dall'art.3, commi 90 e 94 lett.a), L. n.244/2007.

Tipologia del personale	Indicazione requisiti	Ulteriori condizioni	Possibile decorrenza stabilizzazione
personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data dell' 1.1.2008 o che sia stato precedentemente in servizio che non sia già stato ricompreso nella prima stabilizzazione.	Che consegua i requisiti di anzianità di servizio (tre anni, almeno 1080 giorni di servizio a tempo pieno, anche non continuativi) in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28.9.2007 a decorrere dalla data dell' 1.1.2003, presso il Comune di Piacenza.	assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.	dalla sottoscrizione del contratto individuale successiva alla nomina e comunque non prima della effettiva maturazione del requisito.

3. Requisiti previsti dall'art.3, comma 94, lett. b), L. n.244/2007.

Tipologia del personale	Indicazione requisiti	Ulteriori condizioni	Possibile decorrenza stabilizzazione
Personale utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data dell' 1.1.2008	tre anni, almeno 1080 giorni di attività lavorativa, anche non continuativi, espletati, nel periodo dal 27.9.2002 al 27.9.2007 compreso, presso il Comune di Piacenza.*	assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.	dalla sottoscrizione del contratto individuale successiva alla nomina.

*Ex art.3, comma, 94, lett.b), Legge n.244 del 24.12.2007 è escluso il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001.

4. Requisito di cui all'art.1, comma 559, L. n.296/2006.

Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n.410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso il Comune di Piacenza, nel limite della dotazione organica vigente all' 1.1.2007, in categoria e profilo professionale corrispondenti o equivalenti a quelli in precedenza rivestiti.